



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-1111 DEL 21/05/2021

Inserita nel fascicolo: 2021.I/00001.1

**Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
ED EDILIZIA**

Determinazione n. proposta 2021-PD-1452

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE inerenti la definizione dei CRITERI per la GESTIONE del SORTEGGIO di SCIA e CILA EDILIZIE preordinato al CONTROLLO DI MERITO, ai sensi della L.R. 30 Luglio 2013 n. 15 e ss.mm.ii. - Rettifica e ridefinizione di alcuni contenuti della Determinazione n. 651/2018



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

Determinazione n. proposta 2021-PD-1452

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE inerenti la definizione dei CRITERI per la GESTIONE del SORTEGGIO di SCIA e CILA EDILIZIE preordinato al CONTROLLO DI MERITO, ai sensi della L.R. 30 Luglio 2013 n. 15 e ss.mm.ii. - Rettifica e ridefinizione di alcuni contenuti della Determinazione n. 651/2018

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

Premesso che la L.R. 30/07/2013 n. 15 e s.mm.ii.

- all'art. 14 comma 5 prevede che nei trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento;
- allo stesso art. 14 comma 5 prevede altresì che l'Amministrazione Comunale possa definire modalità di svolgimento del controllo a campione delle SCIA qualora le risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo sistematico delle stesse;
- all'art. 7 comma 8, relativamente alle CILA, stabilisce che sia sottoposto a verifica e controllo di merito un campione non inferiore al 10% delle pratiche presentate;
- all'art. 23 comma 8 stabilisce che l'Amministrazione possa definire modalità di svolgimento a campione dei controlli delle SCEA relative ad interventi da sottoporre a controllo sistematico per una quota non inferiore al 20% degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentono di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate;

Evidenziato che la disciplina edilizia prima richiamata, nel caso delle SCIA, non stabilisce una percentuale minima di campione su cui effettuare il controllo di merito in caso di condizioni e risorse tali da richiedere l'adozione di tale modalità organizzativa;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 27 gennaio 2014 (DGR 76/2014) avente ad oggetto "*Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art.12 L.R.15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art.14, comma 5; art.23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art.23, comma 10)*", per le parti non superate dalle modifiche introdotte nella L.R. 15/2013 dapprima dalla L.R. 12/2017 e successivamente dalla L.R. 14/2020;

Dato atto che con la DGR 76/2014 sono stati individuati i casi di controllo a campione previsti dalla L.R. 15/2013 e definite le modalità ed i criteri che le amministrazioni possono assumere al riguardo, con particolare riferimento, per quanto oggetto della presente determinazione, alle SCIA;

Considerato che:

- a fronte di una costante riduzione delle risorse umane disponibili determinata dall'elevato numero di pensionamenti ulteriormente incrementato negli ultimi anni, ai quali non è corrisposta l'assegnazione di nuovo personale, già nel 2014 risultava, ed ancor di più oggi risulta, estremamente difficoltoso assicurare un controllo di merito sistematico;
- le disposizioni statali e regionali in tema di semplificazione hanno progressivamente trasferito sul privato/impresa l'obbligo e la responsabilità di attestare stati, qualità personali e fatti, assegnando all'Amministrazione il compito di eseguire i relativi controlli successivi;
- nella definizione delle modalità dei controlli che l'A.C. è tenuta ad effettuare devono essere temperati il bilanciamento degli interessi, nel rispetto del principio di semplicità e proporzionalità, con la necessità di assicurare efficienza ed efficacia all'azione di controllo senza comportare un eccesso di attività non compatibili con le risorse umane disponibili;
- è pertanto necessario garantire semplicità e tempestività alle verifiche preventive, riservando comunque all'Amministrazione la facoltà di effettuare i necessari controlli a posteriori sia su iniziativa d'ufficio sia su istanze esterne;

Dato atto pertanto, come già esplicitato con la precedente DD. 651/2018, e vista la perdurante limitatezza del personale assegnato e assegnabile alla funzione di controllo delle SCIA (in rapporto alla complessità e articolazione dei compiti svolti, alla quantità di pratiche edilizie mediamente presentate nel territorio di competenza, ecc.) che ricorrono i casi di cui al punto 2.1 della citata Delibera di Giunta Regionale, determinanti l'impossibilità di procedere alla verifica di merito della documentazione presentata per tutte le pratiche presentate;

Dato atto infine che al punto 2.2 della prima richiamata DGR 76/2014 viene individuata nel 25% delle pratiche presentate la quota ritenuta adeguata da sottoporre a controllo a campione;

Considerato che al punto 3 della citata delibera regionale sono definiti i "*criteri generali per l'individuazione del campione*", ed in particolare viene precisato che:

- tradizionalmente, nel caso di controllo a campione, si procede all'individuazione delle pratiche da assoggettare a verifica attraverso il meccanismo del sorteggio;
- tale modalità di selezione non tiene però conto della differente importanza che talune categorie di intervento presentano, non solo a causa della rilevanza delle trasformazioni edilizie che le stesse comportano, ma anche per le caratteristiche del procedimento edilizio in cui si inseriscono, ovvero per le particolari situazioni presenti nelle diverse realtà;
- si rende quindi opportuno definire un metodo misto che veda l'individuazione di taluni interventi facenti parte necessariamente del campione e il ricorso alla selezione per sorteggio della restante parte di pratiche da controllare;
- si rende altresì utile prevedere che all'interno delle pratiche assoggettate a sorteggio sia assunto un meccanismo che aumenti la probabilità di selezione di talune pratiche rispetto alle altre in ragione, anche in questo caso, della diversa rilevanza degli interventi edilizi considerati, attribuendo pertanto un diverso peso alle diverse tipologie di intervento;

Evidenziato che, sempre al citato punto 3 dell'atto di coordinamento tecnico regionale, come meglio specificato al punto 5.1, al fine della corretta applicazione dei criteri generali e delle

modalità di definizione del campione, occorre tener conto del fatto che il procedimento di controllo della SCIA e delle CILA si deve svolgere entro i termini perentori di trenta giorni successivi all'avvenuta positiva verifica di completezza della documentazione presentata: il procedimento di individuazione del campione deve pertanto svolgersi nei primi 7 giorni (dei 30) in modo da garantire che il successivo periodo di 23 giorni sia dedicato ai controlli di merito;

Evidenziato inoltre che per la determinazione del campione si dovrà fare riferimento alle pratiche pervenute o divenute efficaci anche a seguito dell'acquisizione da parte dello Sportello Unico della documentazione eventualmente necessaria;

Rilevato che la progressiva digitalizzazione dei processi gestionali delle pratiche edilizie ed il controllo sistematico inerente la completezza della documentazione obbligatoria effettuato dallo Sportello Unico su tutte le SCIA, così come anche su tutte le CILA, consente di rendere inammissibili fin da subito quelle prive dei requisiti e presupposti indispensabili;

Rilevato altresì che la L.R. 15/2013 come modificata dalla L.R. 29 dicembre 2020 n. 14 in recepimento ed adeguamento al cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.lgs. 76/2020 come convertito con L. 120/2020) ha introdotto alcune modifiche alle definizioni degli interventi edilizi rideterminando altresì i titoli edilizi da presentare per le diverse tipologie di intervento, con ciò comportando la necessità di adeguare i criteri e la pesatura del campione da sorteggiare;

Valutata pertanto l'opportunità di introdurre nell'ambito del flusso di istruttoria delle SCIA e delle CILA, siano esse Ordinarie siano esse a Sanatoria, i necessari adeguamenti nella gestione del Sorteggio per l'invio delle pratiche ai controlli di merito in ragione delle recenti modifiche operate sulle tipologie degli interventi;

Ritenuto opportuno e necessario, alla luce delle considerazioni e motivazioni prima esplicitate, formalizzare con apposita determinazione dirigenziale, l'adeguamento e la ridefinizione delle misure organizzative inerenti i criteri e le modalità di sorteggio e di controllo di merito delle pratiche edilizie in precedenza stabiliti con DD n. 651/2018;

Dato atto che il suddetto intervento di ridefinizione dei criteri e delle modalità dei controlli concorre a ridurre l'onere burocratico a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso interventi e procedure più snelle, veloci e più rispondenti alla ratio delle recenti normative in materia di semplificazione, rispondendo a rafforzare il principio di efficienza dell'azione amministrativa introdotto dal D.lgs. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), che ha direttamente inciso sia sulla disciplina edilizia (DPR 380/2001 e conseguentemente L.R. 14/2020) sia sui termini del procedimento amministrativo (L. 241/90);

Ritenuto quindi di dover rettificare la precedente determina n. 651/2018 individuando le modalità di sorteggio delle pratiche edilizie in conformità alle modifiche apportate alla L.R. 15/2013 dalla L.R. 14/2020, comunque in coerenza ai criteri definiti dalla DGR 76/2014 di cui ai punti 5.2 e 5.3, modificando ampiezza e composizione del campione, stabilendo in particolare che:

1. per le SCIA, sia Ordinarie sia a Sanatoria, l'ampiezza del campione sarà pari almeno al 25% e la composizione del campione sarà la seguente:
 - a. pratiche che fanno parte necessariamente del campione (=100%):
 - a.1 pratiche relative ad interventi di nuova costruzione di cui all'art. 13 comma 2;
 - a.2 pratiche relative ad interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche che comportino deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini di cui all'art. 13 comma 3;

- a.3 pratiche relative ad interventi di “ristrutturazione edilizia ricostruttiva – conservativa pesante” (interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche), con o senza incrementi volumetrici, di cui all’art. 13 comma 1.bis;
- a.4 pratiche non facenti parte dei punti precedenti ma associate a:
 - interventi soggetti ad istanza di autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettere *b)* e *d)*, della l.r. 19/2008;
 - interventi soggetti a denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture ai sensi dell’art. 13 della l.r. 19/2008 riguardanti edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi ad edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso come da Allegato alla D.G.R. 1661/2009;
- b. pratiche da sottoporre a sorteggio con peso = 20%:
 - b.1 pratiche relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (tranne quelle di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui alla precedente lettera a.3) con o senza cambio d’uso, ed in ogni caso qualora comportino aumento del carico urbanistico;
 - b.2 pratiche relative ad interventi con funzione abitativa di restauro e risanamento conservativo di edifici di valore storico architettonico e riguardanti parti strutturali dell’edificio, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte seconda del D.lgs. 42/2004;
 - b.3 pratiche relative a varianti in corso d’opera di cui all’art. 22 qualora presentino i requisiti delle varianti essenziali di cui all’art. 14.bis della L.R. 23/2004;
- c. pratiche da sottoporre a sorteggio con peso = 10%:
 - c.1 pratiche relative a tutte le restanti tipologie assoggettate a SCIA;

Ritenuto inoltre che anche tutte le SCIA, sia Ordinarie sia a Sanatoria, per le quali sia richiesta attraverso lo Sportello Unico l’acquisizione di pareri o altri atti di assenso comunque denominati, siano da assoggettare a controllo di merito con gli stessi criteri e nei medesimi termini prima specificati;

Ritenuto altresì confermare, ovvero integrare come di seguito specificato che:

- il sorteggio sia effettuato con cadenza settimanale, come da punto 5.1 della delibera regionale;
- le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate sia Ordinarie sia a Sanatoria - CILA - di cui all’art. 7 comma 5, siano sottoposte a sorteggio con un’unica percentuale pari al 10% in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 15/2013 come vigente, anche nei casi in cui sia richiesta attraverso lo Sportello Unico l’acquisizione di pareri o altri atti di assenso comunque denominati;
- l’attribuzione della Responsabilità del Procedimento per le pratiche pervenute e non ancora sorteggiate rimanga in capo al Dirigente del Settore con il significato di “referente” in

quanto, ai sensi della LR 15/2013, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) essendo segnalazioni, e non istanze, e le comunicazioni di inizio lavori (CILA) essendo comunicazioni, e non istanze, entrambe asseverate dal Progettista e Direttore Lavori, costituiscono titolo per intervenire senza bisogno di successivi assensi o rilasci;

- dell'avvio del procedimento di controllo di merito che si attiva a seguito del sorteggio, venga data comunicazione all'utente con informazione della attribuzione del responsabile di procedimento, attribuito per tipologia funzionale di competenza o in base ad altro criterio organizzativo adottato, e che sia pubblicato sul sito del Comune di Parma il verbale contenente l'elenco delle pratiche presentate e delle pratiche sorteggiate per controllo di merito, rimanendo invariate le successive fasi di controllo relative all'agibilità e al cantiere;

Ritenuto infine confermare, quanto stabilito con la DD n. 651/2018 in merito alle seguenti altre comunicazioni, introducendo le diverse specificazioni conseguenti alle modificazioni organizzative sopravvenute: proroga inizio lavori, proroga fine lavori, voltura, comunicazione Direttore Lavori, comunicazione variazione Direttore Lavori/Impresa, comunicazione inizio lavori, richiesta archiviazione, richiesta rimborso oneri, ed in particolare:

- di effettuare un controllo sistematico per la comunicazione inizio lavori in quanto necessita di puntuali controlli sulla documentazione allegata e di attribuire la responsabilità per tipologia funzionale di competenza o in base ad altro criterio organizzativo adottato;
- di effettuare un controllo sistematico per la richiesta di archiviazione in quanto istanza di parte e di attribuire la responsabilità per tipologia funzionale di competenza o in base ad altro criterio organizzativo adottato;
- di effettuare un controllo sistematico per la richiesta di rimborso oneri in quanto istanza di parte e di attribuire la responsabilità al Responsabile della S.O. Verifica e Gestione Contributi Pratiche Edilizie e Commerciali;
- di non effettuare un controllo sistematico delle restanti in quanto mere comunicazioni di cui prendere atto, fatta salva la necessità di attivare azioni di controllo e di attribuire in tal caso la responsabilità al Dirigente del Settore;

Ricordato inoltre che la Regione Emilia Romagna con propria nota del 30/03/2018 – Prot. N. 0226483 – avente ad oggetto *“Prime indicazioni per il coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio”* ha altresì fornito indicazioni circa i termini e le modalità di controllo a campione dei progetti sismici;

Dato atto che nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Parma, la Struttura Operativa preposta alla gestione e al controllo dei progetti sismici risulta incardinata nel Settore Lavori Pubblici e Sismica, struttura dirigenziale autonoma rispetto al Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia cui appartiene invece lo Sportello Unico;

Dato atto pertanto che le misure organizzative inerenti la definizione dei criteri per la gestione del sorteggio preordinato al controllo di merito dei progetti sismici verranno assunte dalla Struttura Dirigenziale responsabile e competente come prima indicata, attraverso apposita e successiva determinazione dirigenziale, con la quale verranno altresì stabilite le necessarie misure di coordinamento con quanto stabilito dal presente atto in ordine ai sorteggi e controlli delle pratiche edilizie;

Dato atto infine che

- la Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona dell'Arch. Costanza Barbieri, in qualità di Dirigente del SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA;
- la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti

- la Legge Regionale n.15/2013 e s.m.i.;
- la DGR n. 76 del 27 gennaio 2014;
- il DPR n. 445/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la Legge n. 120/2000;
- l'art.87 dello statuto comunale;
- l'art.183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Sindaco di Parma DSFP n. 47 del 16/09/2019, di cui al protocollo n. 173026, come confermato con decreto DSFP n. 26 del 30.10.2020 che conferisce, all'Arch. Costanza Barbieri, l'incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia", la quale provvederà ad assumere gli atti e le determinazioni conseguenti al presente atto;

DETERMINA

- A. di richiamare le considerazioni e motivazioni esplicitate in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B. di approvare, le seguenti misure organizzative inerenti i criteri per la gestione del sorteggio delle SCIA e CILA Edilizie preordinati al controllo di merito, a rettifica e parziale ridefinizione di alcuni contenuti della Determinazione n. 651/2018;
- C. di stabilire l'ampiezza e la composizione del campione da sottoporre a controllo di merito, in conformità alle modifiche apportate alla L.R. 15/2013 dalla L.R. 14/2020, e comunque in coerenza ai criteri definiti dalla DGR 76/2014 di cui ai punti 5.2 e 5.3, come segue:
 1. per le SCIA sia Ordinarie sia a Sanatoria l'ampiezza del campione sarà pari almeno al 25% e la composizione del campione sarà la seguente:
 - a. pratiche che fanno parte necessariamente del campione (=100%):
 - a.1 pratiche relative ad interventi di nuova costruzione di cui all'art. 13 comma 2;
 - a.2 pratiche relative ad interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche che comportino deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini di cui all'art. 13 comma 3;
 - a.3 pratiche relative ad interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva – conservativa pesante" (interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche), con o senza incrementi volumetrici, di cui all'art. 13 comma 1.bis;

- a.4 pratiche non facenti parte dei punti precedenti ma associate a:
- interventi soggetti ad istanza di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettere *b)* e *d)*, della l.r. 19/2008;
 - interventi soggetti a denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture ai sensi dell'art. 13 della l.r. 19/2008 riguardanti edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi ad edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso come da Allegato alla d.G.R. 1661/2009;
- b. pratiche da sottoporre a sorteggio con peso = 20%:
- b.1 pratiche relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (tranne quelle di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui alla precedente lettera a.3) con o senza cambio d'uso, ed in ogni caso qualora comportino aumento del carico urbanistico;
 - b.2 pratiche relative ad interventi con funzione abitativa di restauro e risanamento conservativo di edifici di valore storico architettonico e riguardanti parti strutturali dell'edificio, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte seconda del D.lgs. 42/2004;
 - b.3 pratiche relative a varianti in corso d'opera di cui all'art. 22 qualora presentino i requisiti delle varianti essenziali di cui all'art. 14.bis della L.R. 23/2004;
- c. pratiche da sottoporre a sorteggio con peso = 10%:
- c.1 pratiche relative a tutte le restanti tipologie assoggettate a SCIA;

2. di stabilire che sono assoggettate a controllo di merito con gli stessi criteri e nei medesimi termini prima specificati anche tutte le SCIA, sia Ordinarie sia a Sanatoria, per le quali sia richiesta attraverso lo Sportello Unico l'acquisizione di pareri o altri atti di assenso comunque denominati;

3. di stabilire che le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate, sia Ordinarie sia a Sanatoria - CILA - di cui all'art. 7 comma 5, sono sottoposte a sorteggio con un'unica percentuale pari al 10% in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 15/2013 come vigente, anche nei casi in cui sia richiesta attraverso lo Sportello Unico l'acquisizione di pareri o altri atti di assenso comunque denominati;

4. di stabilire che:

- o il sorteggio sia effettuato con cadenza settimanale, come da punto 5.1 della delibera regionale;
- o l'attribuzione della Responsabilità del Procedimento per le pratiche pervenute e non ancora sorteggiate rimanga in capo al Dirigente del Settore con il significato di "referente" in quanto, ai sensi della LR 15/2013, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) essendo segnalazioni, e non istanze, e le comunicazioni di inizio lavori (CILA) essendo comunicazioni, e non istanze, entrambe asseverate dal Progettista e Direttore Lavori, costituiscono titolo per intervenire senza bisogno di successivi assensi o rilasci;

- dell'avvio del procedimento di controllo di merito che si attiva a seguito del sorteggio, venga data comunicazione all'utente con informazione della attribuzione del responsabile di procedimento, attribuito per tipologia funzionale di competenza o in base ad altro criterio organizzativo adottato, e che sia pubblicato sul sito del Comune di Parma il verbale contenente l'elenco delle pratiche presentate e delle pratiche sorteggiate per controllo di merito, rimanendo invariate le successive fasi di controllo relative all'agibilità e al cantiere;

5. di confermare, quanto stabilito con la DD. 651/2018 in merito alle seguenti altre comunicazioni, introducendo le diverse specificazioni conseguenti alle modificazioni organizzative sopravvenute: proroga inizio lavori, proroga fine lavori, voltura, comunicazione Direttore Lavori, comunicazione variazione Direttore Lavori/Impresa, comunicazione inizio lavori, richiesta archiviazione, richiesta rimborso oneri, ed in particolare:

- di effettuare un controllo sistematico per la comunicazione inizio lavori in quanto necessita di puntuali controlli sulla documentazione allegata e di attribuire la responsabilità per tipologia funzionale di competenza o in base ad altro criterio organizzativo adottato;
- di effettuare un controllo sistematico per la richiesta di archiviazione in quanto istanza di parte e di attribuire la responsabilità per tipologia funzionale di competenza o in base ad altro criterio organizzativo adottato;
- di effettuare un controllo sistematico per la richiesta di rimborso oneri in quanto istanza di parte e di attribuire la responsabilità al Responsabile della S.O. Verifica e Gestione Contributi Pratiche Edilizie e Commerciali;
- di non effettuare un controllo sistematico delle restanti in quanto mere comunicazioni di cui prendere atto, fatta salva la necessità di attivare azioni di controllo e di attribuire in tal caso la responsabilità al Dirigente del Settore;

D. di dare atto che le misure organizzative inerenti la definizione dei criteri per la gestione del sorteggio preordinato al controllo di merito dei progetti sismici verranno assunte dalla Struttura Dirigenziale responsabile e competente, attraverso apposita e successiva determinazione dirigenziale, con la quale verranno altresì stabilite le necessarie misure di coordinamento con quanto stabilito dalla determinazione in oggetto in ordine ai sorteggi e controlli delle pratiche edilizie;

E. di dare atto infine che:

- la Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona dell'Arch. Costanza Barbieri, in qualità di Dirigente del SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA;
- la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Costanza Barbieri
in data 21/05/2021 alle ore 11:21